

STUDIO LEGALE STEFANELLI



Lettera Informativa Febbraio 2012

avv. Silvia Stefanelli
avv. Andrea Stefanelli
cassazionisti

avv. Adriano Colombar
avv. Alessandra Delli Ponti
avv. Edoardo Di Gioia
avv. Valeria Fabbri
avv. Eleonora Lenzi
dott. Annamaria Cicerone
dott. Andrea Marinelli
dott.ssa Claudia Patti
Dott. Federico Breschi

40139 Bologna - via Calanco 11
tel. 0039 051 6241209
fax 0039 051 6241212
www.studiolegalestefanelli.it

INDICE

Convegni	2
Diritto degli Appalti	3
Decreto Monti cd. "libera Italia"	
Decreto Monti cd. "semplifica Italia"	
La sponsorizzazione del COLOSSEO: un caso di realpolitik !!!.....	
Diritto delle Imprese	5
Decreto "libera Italia" e dispositivi medici.....	
Decreto "semplifica Italia" e Privacy: addio DPS!	
Il distributore è tenuto a verificare la correttezza della pubblicità del prodotto che importa.....	
Infortunio sul luogo di lavoro – macchinario marchiato CE - responsabilita' del datore di lavoro	
Sentenza Cass.33285/2011	
Come finanziare l'attuazione del Modello di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001?	
Il D.LGS. 231/2001 si applica anche agli studi professionali	
Interessi.....	
Diritto della Sanità	9
Nella notifica della sanzione disciplinare gli ordini professionali devono indicare i termini per l'impugnazione.	
Responsabilità delle strutture ospedaliere da contatto	
Comunicazioni	10

Convegni

MEDIAZIONE

avv. Silvia Stefanelli
la mediazione in sanità
30 /3/2012 - Associazione Equilibrio e MG Mediation

DISPOSITIVI MEDICI

avv. Silvia Stefanelli
I dispositivi su misura e il D.Lgs. 197/2000 in Odontoiatria
10/3/2012 (BOLOGNA)

PUBBLICITÀ SANITARIA

avv. Silvia Stefanelli
La pubblicità sanitaria in odontoiatria
12/3/2012 -Milano

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE

avv. Alessandra Delli Ponti
La legge 231: cosa cambia nell'organizzazione degli adempimenti dell'impresa
23/3/2012 - (BOLOGNA)

APPALTI

avv. Andrea Stefanelli
Le più importanti pronunce giurisprudenziali in materia di appalti nell'anno 2011
22/3/2012 - Venezia studi s.r.l. (MESTRE)

avv. Andrea Stefanelli
Gli appalti pubblici dopo i Decreti Monti
30/3/2012 - ROGA ITALIA (MILANO)

Diritto degli Appalti

Decreto Monti cd. “libera Italia”

DECRETO LEGGE 24/1/2012, N. 1

Il governo Monti ha approvato, in data 24/1/2012 (con entrata in vigore il successivo 25/1/2012), una lunga serie di norme sulla concorrenza e competitività che riguardano (in parte) anche gli appalti; in particolare:

ART. 25: Alle Regioni è demandato il compito di riorganizzare il settore dei servizi pubblici locali entro il 30/6/2012, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri procederà direttamente con decreto. Le società cd. in house sono assoggettate al patto di stabilità nonché obbligate (anche loro) all’acquisto di beni e servizi secondo le norme di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 35: Allo scopo d’accelerare il pagamento dei crediti commerciali “certi, liquidi ed esigibili” maturati al 31/12/2011 dagli operatori economici nei confronti delle PP.AA. è possibile, su espressa richiesta di detti creditori, che al posto del pagamento vengano assegnati dei Titoli di Stato (con un limite di 2.000.000 €); si deve attendere tuttavia l’approvazione di un decreto del Ministro dell’Economia per dare attuazione a dette disposizioni. Con il medesimo articolo è poi stato previsto che, fino al 31/12/2014, è sospeso il regime della cd. “Tesoreria unica” disposta dall’art. 7 D.Lgs. n. 279/97.

ARTT. 41-43: Sono state introdotte alcune novità normative per il cd. “sviluppo infrastrutturale”, come la possibilità d’emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto (cd. “project bond” - art. 41), la modificazione dell’art. 173 del codice-appalti per snellire la disciplina del Promotore per le infrastrutture strategiche (art. 42), nonché infine estesa l’applicabilità del project financing anche per la realizzazione di strutture carcerarie.

ART. 44: con la nuova figura del “contratto di disponibilità” (inserito al comma 15-bis dell’art. 3 nonché all’art. 160-ter del codice-appalti) è stata prevista la possibilità di costruire un’opera (di proprietà privata) che verrà poi messa a disposizione di una P.A. per l’esercizio di un servizio pubblico, dietro un corrispettivo in denaro. La P.A., in altre parole, può

affidare ad un soggetto privato (affidatario) l’incarico di realizzare un’opera, che serve a detta P.A. per l’esercizio di un pubblico servizio, che verrà poi resa “disponibile” alla medesima P.A. affidante pur rimanendo di proprietà del soggetto privato, il quale si accolla il rischio della costruzione nonché della costante “gestione tecnica” di tale opera a fronte del versamento di un “canone di disponibilità”, che potrà anche essere ridotto nei periodi di scarsa utilizzabilità dell’opera medesima.

ART: 50: sono infine state apportate modificazioni agli artt. 93, 97, 128, 144, 159 e 253 del codice-appalti.

Avv. Andrea Stefanelli

Decreto Monti cd. “semplifica Italia”

DECRETO LEGGE 9/2/2012, N. 5

Il governo Monti ha poi approvato, in data 9/2/2012 (con entrata in vigore il successivo 10/2/2012), anche il Decreto-legge n. 5 sulle semplificazioni e lo sviluppo dell’Italia, con l’introduzione di altre norme sempre in materia di appalti:

ART. 20: al D.Lgs.n. 163/2006 sono state apportate le seguenti modificazioni:

- dopo l’art. 6 è stato inserito l’art. 6-bis che stabilisce, a far data dal 1/1/2013, il superamento delle modalità di verifica dei requisiti partecipativi (sia di carattere generale, che economici, che tecnici) ad ogni singola gara in quanto, da detta data, tale verifica dovrà avvenire direttamente tramite la consultazione della BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI, istituita presso l’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, che tutte le Stazioni Appaltanti saranno pertanto obbligate a tenere costantemente aggiornata:

- all’art. 26, relativo al contratto di sponsorizzazione, è stata introdotta una “franchigia” di 40.000 €, importo al di sotto del quale non si applica detto art. 26, mentre risulta prevista, nel caso di sponsorizzazioni a beni culturali, l’applicazione l’art. 199-bis (di cui si dirà in seguito);

- all’art. 27 (contratti esclusi) viene prevista l’estensione dell’obbligo, anche per l’affidamento dei medesimi

contratti esclusi, di una gara informale con almeno 5 invitati;

- agli artt. 38, 42, 48 e 180 vengono apportate alcune correzioni lessicali;

- dopo l'art. 199 (nell'ambito dei contratti per i beni culturali) viene introdotto il nuovo art. 199-bis portante la disciplina per l'individuazione dello sponsor di puro finanziamento (figura prima non regolamentata).

Al D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo al codice) risultano invece introdotte le seguenti novità:

- all'art. 73, in materia di sospensione e/o decadenza delle SOA, viene precisato che nel caso di comminatoria di sanzioni ulteriori a quelle pecuniaria, dette possono essere assunte solo se le violazioni sono state commesse "con dolo o colpa grave";

- l'art. 84, relativo ai criteri d'accertamento e valutazione lavori all'estero, è stato totalmente riscritto.

ART. 21: è stata estesa la responsabilità del committente, in solido con l'appaltatore/subappaltatore nei confronti dei lavoratori per le retribuzioni, TFR e contributi non versati, in relazione al periodo d'esecuzione dell'appalto, anche oltre i due anni dalla data di cessazione del contratto d'appalto.

Avv. Andrea Stefanelli

La sponsorizzazione del COLOSSEO: un caso di realpolitik !!!

Ha avuto grande risonanza giornalistica la vicenda legata alla sponsorizzazione (di 25 milioni di euro) che il gruppo TOD'S aveva offerto per i lavori di restauro dell'Anfiteatro Flavio di Roma (noto anche come "Colosseo"). La Soprintendenza dei beni archeologici della capitale, infatti, nel corso dell'anno 2010 aveva pubblicato un avviso per il reperimento di uno sponsor per il finanziamento e la realizzazione d'interventi di restauro al Colosseo, con conseguente responsabilità per la progettazione, direzione-lavori ed esecuzione delle opere da parte dello sponsor, a fronte del diritto - a favore dello stesso - dello sfruttamento dell'immagine del Colosseo per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione. Avevano risposto a tale avviso le società Tod's e Ryanair, ma entrambe le loro offerte erano risultare irregolari e, quindi, dichiarate inammissibili. A quel punto la Soprintendenza aveva allora deciso d'indire una procedura negoziata, a fronte del quale però

la società Tod's faceva pervenire una sua controproposta - in data 30/12/2011 - relativa ad un'offerta di 25.000.000 € per la mera sponsorizzazione (senza, quindi, alcun obbligo di sovrintendere al restauro) nonché con l'ulteriore richiesta d'utilizzo dell'immagine "Colosseo" anche per i successivi due anni dal termine dei lavori, peraltro condizionando la validità di detta proposta alla data del 10/1/2012; a questo punto la Soprintendenza scriveva alla società Ryanair ed alla Fimit Sgr (che nel frattempo aveva manifestato interesse alla sponsorizzazione) concedendo 2 soli giorni di tempo per "rilanciare" una nuova offerta, richiesta caduta nel vuoto tantoche, con conferenza-stampa davanti al Colosseo, il sindaco di Roma ufficializzava allora, a metà del mese di gennaio c.a., la concessione della sponsorizzazione da parte della Tod's per il restauro del Colosseo. Contro questo affidamento è tuttavia insorta l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che ha bloccato la procedura richiedendo un parere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in merito alla correttezza del suddetto affidamento e l'AVCP, con deliberazione 8/2/2012, n. 135 ha ritenuto di confermare la validità della suddetta procedura negoziata, partendo dalla distinzione - tutta legale - fra la "sponsorizzazione tecnica" (regolamentata dagli artt. 26 e 27 del codice appalti) e la "sponsorizzazione pura" (o di mero finanziamento, finora non regolamentata ma -guarda caso- oggetto adesso del Decreto "semplifica Italia" di cui sopra), ragion per cui, a seguito della infruttuosa 1° procedura per l'affidamento di una sponsorizzazione tecnica (relativa alla realizzazione delle opere di restauro), la Soprintendenza si è trovata libera d'accettare una nuova proposta (questa volta di sponsorizzazione di mero finanziamento), secondo i termini e le condizioni imposti dallo stesso sponsor, in quanto non vincolata da alcun vincolo procedimentale ed, anzi, la Sovrintendenza ha ritenuto di poter così accettare anche a fronte della mancata "miglioria" da parte degli altri partecipanti alla precedente gara di sponsorizzazione tecnica.

Avv. Andrea Stefanelli

Diritto delle Imprese

Decreto “libera Italia” e dispositivi medici

DECRETO LEGGE 24/1/2012, N. 1

Il Decreto “libera Italia” ha apportato alcune modifiche anche in materia di dispositivi medici; più esattamente l’art. 68 stabilisce che:

- passa dal 5% al 5,5% la tassa sulle attività promozionali da versare entro aprile.
 - viene definitivamente cancellata la tariffa dei 100 per l’iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici.
- Avv. Silvia Stefanelli

Decreto “semplifica Italia” e Privacy: addio DPS!

DECRETO LEGGE 9/2/2012, N. 5

Il Decreto “semplifica Italia” ha invece apportato alcune rilevanti novità in materia di privacy, abrogando il (tanto temuto e odiato) Documento Programmatico per la Sicurezza o “DPS”.

Sicuramente l’intento del legislatore è onorevole, ovvero cercare di alleggerire le aziende di costi e oneri ma, a parere di chi scrive, l’abrogazione tout court dell’adempimento comporta non poche difficoltà a livello aziendale. Infatti, il DPS – introdotto dal D.lgs. 196/2003 - è diventato negli anni l’occasione per le aziende di fare, in prossimità del 31 marzo, un proprio screening interno sullo stato dei trattamenti realizzati, verificarne la correttezza e aggiornare o implementare, oltre al DPS, le carenze riscontrate in tema di trattamento dati. Un obbligo certo non sempre visto di buon occhio da tutte le realtà aziendali, soprattutto in questi tempi di crisi in cui anche la spesa di qualche centinaio di euro può essere un sacrificio per le imprese. Ma era veramente necessario?

Negli ultimi anni, infatti, la maggior parte delle PMI è stata esentata dall’obbligo di tenuta ed aggiornamento del DPS, obbligo ormai rimasto solo per chi tratta dati sensibili diversi da quelli per la gestione del personale.

Quanto poi all’aggiornamento, lo stesso Garante aveva già precisato che l’obbligo riguardava solo l’effettiva presenza di modifiche nei contenuti (Provvedimento generale del Garante 27.11.2008).

Ci sono poi altre considerazioni da fare: il DPS, oltre a un obbligo normativo era, è diventato un importante strumento organizzativo di gestione dei dati.

Si pensi, per esempio, alle strutture sanitarie che trattano dati sensibili le quali, non essendo ora più tenute per legge alla tenuta ed aggiornamento del DPS, ci si domanda se continueranno ugualmente a gestire correttamente i dati sensibili in loro possesso, garantendone al contempo integrità, disponibilità e riservatezza.

Non solo; per i soggetti che hanno attuato un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (Responsabilità Amministrativa delle Imprese), il DPS è stato utilizzato anche come flusso di gestione e controllo dei rischi di commissione dei reati informatici. Indubbiamente il Documento potrebbe essere sostituito da altro a questo punto, ma in fondo era un documento già presente in azienda e facilmente aggiornabile e consultabile. Si precisa infine che il venire meno dell’obbligo di tenuta a aggiornamento del DPS, non fa venir meno gli altri adempimenti previsti dalla normativa come, ad esempio, la procedura di gestione delle credenziali di autenticazione, procedura di back up e l’aggiornamento periodico dell’ambito di trattamento di ciascun incaricato.

Avv. Alessandra Delli Ponti

Il distributore è tenuto a verificare la correttezza della pubblicità del prodotto che importa.

Consiglio di Stato 18 gennaio 2012 n. 176

Con la sentenza n. 176/2012 la VI^o sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla pubblicità commerciale del prodotto Power Balance, ologramma prodotto da un film di Mylar e successivamente incastonato in braccialetti (di silicone o neoprene) o in pendenti. La pubblicità sanzionata - formulata con toni sostanzialmente iperbolici e secondo modalità particolarmente suggestive - induceva il consumatore medio a ritenere che il prodotto possedesse capacità di

incremento dell'equilibrio individuale, della resistenza e della potenza muscolare.

Poiché dall'analisi effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità non risultavano evidenze scientifiche a riprova delle affermazioni pubblicitarie, il messaggio veniva ritenuto ingannevole sia dell'AGCM che dal TAR e dal Consiglio di Stato.

A prescindere da tali profili di ingannevolezza, la sentenza appare particolarmente interessante in un passaggio.

Il prodotto, realizzato in America e distribuito in tutto il mondo, veniva importato e commercializzato in Italia dalla Power Balance Italy s.r.l.; tale società cercava di difendersi nel corso della causa sostenendo che, essendo un mero importatore, non era in grado di verificare la fondatezza delle affermazioni contenute nella pubblicità. E qui il Consiglio di Stato precisa la posizione degli importatori rispetto alla pubblicità, stabilendo che: "(...) il rispetto dei principi di correttezza e buona fede avrebbe richiesto alla società appellante {l'importatore} una preventiva verifica presso il produttore circa la veridicità ed attendibilità dei vantati spesi nel proprio sito Internet e nei messaggi a mezzo stampa in merito ai risultati ottenibili dall'uso dei prodotti, nonché una verifica in ordine al contenuto delle brochures distribuite presso i rivenditori, imponendo altresì all'appellante di astenersi dall'utilizzo di una confezione in lingua straniera

Avv. Silvia Stefanelli

Infortunio sul luogo di lavoro – macchinario marchiato CE - responsabilità del datore di lavoro

Sentenza Cass.33285/2011

La Cassazione penale, con un orientamento che può ormai dirsi consolidato, è tornata in una recente pronuncia ad occuparsi della posizione di garanzia assunta dal datore di lavoro nel caso di infortunio occorso al proprio dipendente (Cass.33285/2011); il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore di una azienda di raccolta-rifiuti che, nella movimentazione di un cassone per il tramite di sollevatore, subiva lo schiacciamento di un dito della mano sinistra e conseguente trauma cranico da caduta per svenimento.

Nel caso analizzato il macchinario utilizzato dal lavoratore era marcato CE: tuttavia, nel corso dell'istruttoria, emergeva che la pulsantiera di azionamento del macchinario era posizionata in modo tale da non consentire che l'altra mano interferisse con gli organi operatori del sollevatore.

Da quanto sopra la Cassazione stabilisce alcuni principi fondamentali:

- il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, senza che la presenza della marcatura CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità;
- il datore di lavoro è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- tale posizione di garanzia concorre con quella del costruttore del macchinario, ma non è ad essa subordinata;
- il datore-imprenditore è "naturalmente" persona vicina alla fonte dei rischi con ciò potendo percepire l'esposizione al pericolo dei lavoratori.

Occorre a questo punto chiedersi fino a che punto una eventuale condotta colposa del lavoratore potrebbe esimere il datore da ogni responsabilità?

La Cassazione risponde a tale quesito in maniera chiara. La condotta colposa del lavoratore infortunato NON assurge a causa da sola sufficiente a produrre l'evento; il datore di lavoro sarebbe esonerato (in astratto) SOLO nel caso in cui il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'**eccezionalità**, dell'**abnormità** e dell'**esorbitanza** rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.

Venendo al caso sopra analizzato la Cassazione, in applicazione dei parametri poc'anzi menzionati, ha ritenuto che la parte lesa (il lavoratore), presa dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza, abbia avvicinato imprudentemente la mano sinistra ad una zona di pericolo, ritenendo che tale atto non costituisca comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento.

Il lavoratore che svolgeva la sua ordinaria attività ha subito un danno fisico poiché il macchinario che gli aveva procurato l'infortunio era privo d'idoneo

dispositivo di sicurezza, in quanto dotato di una sola pulsantiera che non impediva l'utilizzo dell'altra mano per tener fermo il coperchio del cassonetto in fase di elevazione, e ciò indipendentemente dal fatto che il predetto macchinario avesse marchiatura CE.

Di tale accadimento è stato chiamato a risponderne il datore di lavoro con ciò confermando la Cassazione la condanna per il delitto di lesioni colpose.

Avv. Adriano Colombari

Come finanziare l'attuazione del Modello di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001?

Bando INAIL 2012, <http://www.inail.it>

Come noto il D.lgs. 231/2001 richiede, al fine di scongiurare l'applicazione di sanzioni alle Imprese, l'attuazione di un Modello di Organizzazione e gestione del rischio; tale implementazione in realtà comporta dei costi anche importanti.

Esistono tuttavia in Italia delle opportunità di finanziamento (di tutto o di parte) dei costi richiesti per la realizzazione di un Modello Organizzativo; attualmente, ad esempio, è aperto il Bando INAIL con il quale è possibile finanziare anche i costi per la realizzazione di un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di parte dei costi stessi.

Ecco in estrema sintesi cosa prevede il bando.

PROGETTI AMMESSI:

- 1) progetti di investimento;
- 2) progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

SPESE AMMISSIBILI:

- 1) per i progetti di investimento:
 - ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro;
 - installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature;
 - modifiche del layout produttivo;
 - interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio quali, ad esempio: esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti/non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali), movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, ecc.

2) per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale:

- adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali;
- adozione ed eventuale certificazione di un SGSL;
- adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231/01;
- adozione di un sistema certificato SA 8000;
- modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.

BENEFICIARI:

Le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura con i seguenti requisiti:

- avere attiva nel territorio della Regione d'appartenenza l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto;
- essere iscritta nel Registro delle Imprese o, nel caso di impresa artigiana, all'Albo delle Imprese Artigiane;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
- essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al D.U.R.C.;
- non trovarsi nelle condizioni di "impresa in difficoltà";
- non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;
- non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda on-line, il provvedimento di ammissione al contributo per – INAIL – Avviso Pubblico 2010 – Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CONTRIBUTO:

Il contributo in conto capitale, concesso secondo il regolamento "de minimis", sarà pari al 50% delle spese ammesse. Il contributo massimo erogabile € 100.000; contributo minimo erogabile € 5.000; per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa.

SCADENZE:

Le domande potranno essere compilate e salvate (solo se raggiunta la soglia minima di ammissibilità pari a 105 punti) sul sito INAIL fino alle ore 18,00 del 7 Marzo 2012.

Avv. Alessandra Delli Ponti

Il D.LGS. 231/2001 si applica anche agli studi professionali

Cassazione Civile, II sez. Pen, n. 4703/2012

Con la sentenza n. 4703/2012 la Corte di Cassazione, II sezione penale, ha aperto un nuovo fronte all'applicabilità del D.Lgs. 231/2001.

La Suprema Corte ha infatti confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina, che ha comminato ad una società tra professionisti, nello specifico odontoiatri, la misura cautelare dell'interdizione dell'esercizio dell'attività di ambulatorio per un anno, in applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 231/2001.

La pronuncia assume una particolare importanza.

Per la prima volta la giurisprudenza affronta il tema dell'applicabilità del D.Lgs. 231/2001 ad uno studio professionale, se pur organizzato in forma societaria.

Nel momento in cui i professionisti decideranno di costituirsi in società, - si ricorda a tal proposito che con la "legge di stabilità" (legge 12/11/2011 n. 183) è stato particolarmente incentivato il ricorso alla costituzione di società tra professionisti, con l'ingresso anche di soci di capitale -, dovranno tener conto anche dei rischi e delle conseguenze previste dal D.Lgs. 231/2001.

Ciò è tanto più vero se si prosegue nell'analisi della sentenza della Corte di Cassazione.

Gli ermellini hanno infatti confermato la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per un anno; trattandosi di un ambulatorio odontoiatrico la gravità della sanzione è particolarmente evidente, comportando, con ragionevole certezza, la chiusura dell'attività per un così lungo periodo la perdita della clientela acquisita e quindi l'estrema difficoltà di una futura riapertura.

La sentenza della Corte di Cassazione in esame è incisiva anche sotto un altro aspetto; l'art. 13 del D.Lgs. 231/2001 condiziona l'applicabilità delle misure interdittive alla circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, oppure, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti. Nel caso specifico è stata la sola reiterazione dell'illecito a giustificare la comminatoria della misura interdittiva, non essendo state acquisite prima della chiusura delle indagini prove sufficienti relative al profitto conseguito dalla società.

Si aprono dunque con questa stringata pronuncia della Cassazione nuove frontiere sia relativamente ai presupposti per l'applicazione delle misure interdittive, sia soprattutto relativamente a coloro cui il D.Lgs. 231/2001 può essere applicato; sotto quest'ultimo aspetto si sta assistendo ad un costante allargamento dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili.

Ne consegue che l'adozione di un modello 231 diventa sempre più necessaria, quasi obbligatoria, per i soggetti che svolgono un'attività di impresa, intesa nella sua accezione più ampia.

Avv. Eleonora Lenzi

Interessi

Decreto Ministero Economia e Finanze 12/12/2011

Per l'anno 2012 il saggio d'interesse legale (art. 1284 cod.civ) è fissato al 2.5 %; relativamente all'anno scorso era fissato al 1,5%.

Comunicato Ministero Economia Finanze 27/1/2012

Per il periodo 1/1–30/6/2012 il saggio d'interesse legale da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo pagamento nelle transazioni commerciali (art. 5, comma 2 D.Lgs. n. 132/2002) è fissato all'1%.

Diritto della Sanità

Nella notifica della sanzione disciplinare gli ordini professionali devono indicare i termini per l'impugnazione.

Cassazione 8/2/2012 n. 1766

E' annullabile il provvedimento di applicazione di una sanzione disciplinare ove l'atto venga notificato in assenza dell'indicazione del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente per l'impugnativa.

Il caso riguarda un geometra (ma il principio giuridico è applicabile a tutti i procedimenti disciplinari) che si era opposto tardivamente alla sanzione disciplinare della censura disposta nei suoi confronti da parte del Collegio dei geometri.

Nell'atto con cui veniva comminata la censura, però, non risultavano specificati i termini per proporre impugnazione.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso del geometra, ribadendo che anche ai procedimenti disciplinari vanno estese tutte le garanzie e tutele applicabili al procedimento amministrativo.

Per la Corte, in particolare, il fatto che l'amministrazione avesse totalmente inosservato l'articolo 3 della Legge n. 241, aveva determinato *“il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il destinatario nella individuazione della Autorità, amministrativa e non giudiziaria, cui rivolgersi per l'impugnazione dello stesso provvedimento, risultando altrimenti leso l'affidamento che il destinatario ripone nel corretto operare dell'amministrazione e la stessa possibilità di tutela giurisdizionale, garantita dall'articolo 24 della Costituzione”*.

Avv. Silvia Stefanelli

Responsabilità delle strutture ospedaliere da contatto

Cassazione Civile 3/2/2012 n. 1620

La responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale e pertanto grava sull'ospedale l'onere dell'esatto adempimento della prestazione; questo è il principio ribadito dalla Corte di

Cassazione con la recente sentenza n. 1620/2012 del 3 febbraio scorso.

Nel caso di specie, durante un parto naturale, un neonato subiva delle gravi lesioni clinicamente evitabili qualora i medici avessero tempestivamente provveduto ad un parto cesareo. I genitori decidevano pertanto di agire in giudizio, sia nei confronti dell'ospedale, che dell'assicurazione chiamata in garanzia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

Respinta la domanda di risarcimento sia nel primo, che nel secondo grado di giudizio, i genitori del neonato decidevano di adire la Corte di Cassazione che, al contrario, accogliendo alcuni motivi di doglianza proposti dai ricorrenti, riteneva fondato il loro ricorso.

In particolare la Corte riconosceva la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera fondata sul “contatto sociale”.

La Corte ribadisce (è ormai può dirsi giurisprudenza pacifica) che in virtù del contratto stipulato tra paziente e struttura, quest'ultima si impegna a fornire al primo una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla principale prestazione medica, anche tutta una serie di obblighi c.d. di protezione e accessori.

In tal modo, la responsabilità per inadempimento della struttura ospedaliera si muoverebbe sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., (che attribuisce al “debitore” l'onere di dimostrare a sua discolpa il corretto adempimento della prestazione), e, per quanto concerne invece le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei propri medici ausiliari, il fondamento della responsabilità sarebbe riconducibile all'art. 1228 c.c. che, estende al “debitore” che si avvale dell'opera di terzi, la responsabilità per i fatti dolosi o colposi commessi da costoro.

Alla luce delle predette considerazioni, e in assenza della necessaria prova di cui all'art. 1218 c.c. da parte dell'ospedale, la Cassazione cassava la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese, alla decisione della Corte di Appello.

Dott.ssa Claudia Patti

**CALENDARIO:**FEBBRAIO

23 : Il nuovo art. 46, comma 1°-bis e l'attuale sistema di esclusione dalle pubbliche gare,
avv. Andrea Stefanelli

MARZO

10 : I dispositivi su misura e il D.Lgs. 197/2000 in Odontoiatria
avv. Silvia Stefanelli

12: La pubblicità sanitaria in odontoiatria
avv. Silvia Stefanelli

22 : Le più importanti pronunce giurisprudenziali in materia di appalti nell'anno 2011,
avv. Andrea Stefanelli

23 : La legge 231: cosa cambia nell'organizzazione degli adempimenti dell'impresa
avv. Alessandra Delli Ponti

30 : La mediazione in sanità
avv. Silvia Stefanelli

Comunicazioni

Chiunque fosse interessato a ricevere copia dei documenti relativi alle notizie segnalate può richiederle direttamente all'indirizzo s.stefanelli@studiolegastefanelli.it